PROGRAMMA ESECUTIVO
DI ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO CULTURALE ITALIA – NUOVA ZELANDA
2025-2030

LA REPUBBLICA ITALIANA, (di seguito denominata "Italia")

e

LA NUOVA ZELANDA

di seguito denominate congiuntamente "le Parti",

riconoscendo l'*Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Nuova Zelanda*, firmato a Roma il 7 dicembre 1979, (di seguito denominato "Accordo Culturale"),

con l'obiettivo di dare attuazione all'Accordo culturale e di sviluppare i legami culturali tra Italia e Nuova Zelanda nei settori dell'istruzione, della cooperazione scientifica e della ricerca, della cultura e dell'arte, dell'archeologia e del patrimonio culturale e dello sport,

HANNO CONCORDATO LA SEGUENTE INTESA (di seguito denominata "questo Programma"):

1 – ISTRUZIONE

1.1 Cooperazione nel settore dell'Istruzione

1.1.1 Le Parti si adopereranno nel promuovere la comprensione delle rispettive culture sensibilizzando gli studenti sulle opportunità di studio nei rispettivi Paesi, anche attraverso borse di studio, ove le risorse lo consentano.

1.2 Insegnamento dell'Italiano e dell'Inglese

1.2.1 Le Parti si impegnano a favorire la diffusione delle rispettive lingue e culture in entrambi i Paesi.

1.2.2 Le Parti esploreranno le possibilità di sostenere, compatibilmente con le risorse disponibili, l'insegnamento delle rispettive lingue in entrambi i Paesi.

1.2.3 La Parte Italiana valuterà la possibilità di fornire borse di studio a sostegno di cattedre universitarie italiane in Nuova Zelanda, in base alle disponibilità di bilancio.

1.2.4 La "Società Dante Alighieri", la cui presenza in Nuova Zelanda è determinata dai Comitati affiliati di Wellington, Auchkland e Christchurch, intende promuovere la lingua e la cultura italiana attraverso attività didattiche e culturali, l'aggiornamento delle biblioteche, la diffusione dell'attestato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) nell'ambito del sistema CLIQ di certificazione della conoscenza della lingua italiana, e il Piano Corsi ADA (Attestato di Frequenza Dante Alighieri).

2 – COOPERAZIONE SCIENTIFICA E DELLA RICERCA

2.1 Le Parti riconoscono l'importanza della scienza e della tecnologia per lo sviluppo economico, sociale e culturale di entrambi i Paesi.

2.2 Le Parti esploreranno le opportunità di cooperazione scientifica e di ricerca nell'ambito dell'adesione della Nuova Zelanda a Horizon Europe.

3 – CULTURA E ARTE

3.1 Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive istituzioni culturali, anche attraverso l'esplorazione di opportunità in settori estesi alla musica, al teatro, alla danza, all'arte contemporanea, all'architettura, alla fotografia, alla moda e al design, alla letteratura, ai festival, alle celebrazioni, agli eventi culturali e alle mostre museali. I Partecipanti esploreranno la possibilità di sostenere finanziariamente tali attività, in base alle risorse disponibili.

4 – COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'ARCHEOLOGIA, RESTAURO, CONSERVAZIONE, E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

4.1 Le Parti esploreranno le opportunità di promuovere la cooperazione nei settori dell'archeologia, del restauro, della conservazione e della protezione del patrimonio culturale.

4.2 Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte valuterà il rimpatrio dei resti umani attualmente conservati nei musei o in altre istituzioni culturali o collezioni private che hanno avuto origine nel territorio della Parte

richiedente. Le richieste saranno valutate caso per caso, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali vigenti.

5 – SPORTS

5.1 Le Parti esploreranno forme di cooperazione nell'ambito di organizzazioni e istituzioni internazionali e si adopereranno per promuovere lo sviluppo e la cooperazione nelle varie discipline sportive, con particolare riferimento allo scambio di tecniche e metodologie di allenamento, o in altre aree, previo reciproco accordo. Le spese relative all'organizzazione di tali incontri saranno a carico della Parte richiedente.

6 – DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Il presente Programma non esclude la possibilità di altre iniziative in esso non previste, previa autorizzazione della rilevante autorità competente.

6.2 Tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno soggette alla disponibilità delle risorse finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci di ciascuna Parte. Se i costi devono essere ripartiti tra le Parti, questi devono essere decisi in anticipo.

6.3 Le attività previste dal presente Programma si svolgeranno nel quadro degli accordi internazionali vigenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

6.4 Il presente Programma diventerà effettivo alla firma di entrambe le Parti. Il presente programma rimarrà valido per un periodo di cinque

anni e potrà essere prorogato, su decisione reciproca delle Parti, per ulteriori periodi di cinque anni.

6.5 Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Programma in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte. La cessazione effettuata ai sensi del presente paragrafo avrà effetto 30 giorni dopo la data di consegna della notifica scritta, salvo diversa decisione delle Parti. La cessazione del presente Programma non comporterà la cessazione delle iniziative già in corso, salvo diversa decisione delle Parti.

Firmato a Roma, 11 giugno 2025, in due originali, ciascuno in Italiano e in Inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
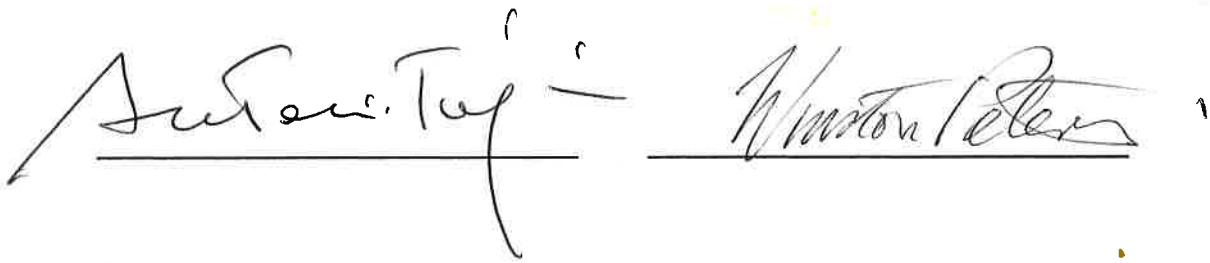
Per la Repubblica Italiana **Per la Nuova Zelanda**